



COMUNE *di* COSSIGNANO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 20 Del 27-05-22

Oggetto: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria;
Risultano all'appello nominale:

Luciani Roberto	P	Guidotti Rosella	P
Carlini Angelo	A	Grossetti Moreno	P
Pasqualini Arianna	P	De Angelis Roberto	P
Mascitti Antonio	P	Silvestri Daniela	P
Vannicola Piero	P	Buffone Federico	P
Silvestri Serena	P		

=====

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sign. Luciani Roberto nella sua qualità di SINDACO
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il segretario comunale D.ssa Stefania Pasqualini;
Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:

La seduta é Pubblica

COMUNE DI COSSIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno

Proposta nr. 21 del 19 maggio 2022 di Deliberazione di Consiglio comunale

Organo e/o ufficio proponente: Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Amministrativa

OGGETTO: Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del PEF pluriennale 2022-2025.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di bilancio 2020-2023*) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI, ossia al prelievo sui rifiuti;

DATO ATTO che, con successiva deliberazione n.15/2022, ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera al fine, non solo di contenere la produzione del rifiuto, ma anche ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto mediante l'incentivazione dei termovalorizzatori;

CONSIDERATO che le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

RILEVATO che il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO che con l'MTR-2 considera i costi fino al "cancello" degli impianti e delle discariche, andando a premiare gli impianti di trattamento che valorizzano i rifiuti e, nel contempo penalizzando i conferimenti in discarica;

PRESO ATTO che per l'elaborazione del PEF pluriennale ARERA con la comunicazione del 02 dicembre 2021 ha trasmesso il tool di calcolo del PEF e la relativa guida alla compilazione per i dati richiesti dal Mtr-2 in quanto i dati riguardano, consuntivo non solo dell'annualità a-2, ma anche quelli dell'annualità a-1 per la costruzione del PEF 2022/2025;

CONSIDERATO che, per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le citate indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2022 come da confermare per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che il nuovo metodo MTR-2, pur avendo sue specifiche particolarità, deve essere considerato la naturale continuazione dell'MTR del primo periodo regolatorio;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”*.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della

deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche* come segue;

Codice	Descrizione	Fisso	Variabile
T0001	CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,35 €	68,50 €
T0002	CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,40 €	115,54 €
T0003	CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,44 €	148,56 €
T0004	CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,47 €	181,57 €
T0005	CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,50 €	239,34 €
T0006	CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,52 €	280,61 €
T0011	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	0,35 €	- €
T0012	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	0,40 €	- €
T0013	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	0,44 €	- €
T0014	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	0,47 €	- €
T0015	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	0,50 €	- €
T0016	CAT. PERTINENZA DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	0,52 €	- €
T0101	MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	0,25 €	0,45 €
T0102	CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	0,52 €	0,91 €
T0103	STABILIMENTI BALNEARI	0,32 €	0,56 €
T0104	ESPOSIZIONI AUTOSALONI-AUTORIMESSE SENZA VENDITA	0,17 €	0,30 €
T0105	ALBERGHI CON RISTORANTE	0,76 €	1,33 €
T0106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,48 €	0,85 €
T0107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,69 €	1,21 €
T0108	UFFICI AGENZIE	0,56 €	1,00 €
T0109	BANCHE ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,36 €	0,63 €
T0110	NEGOZI ABBIGL. CALZATURE LIBRERIA FERRAMENTA		

		0,64 €	1,12 €
T0111	EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	0,64 €	1,12 €
T0112	ATTIVITA ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE	0,50 €	0,88 €
T0113	CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	0,68 €	1,20 €
T0114	ATTIVITA INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,31 €	0,55 €
T0115	ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,39 €	0,69 €
T0116	RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	3,72 €	6,54 €
T0117	BAR CAFFE PASTICCERIA	2,84 €	5,00 €
T0118	SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	1,42 €	2,49 €
T0119	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	0,84 €	1,48 €
T0120	ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	4,88 €	8,60 €
T0121	DISCOTECHE NIGHT CLUB	0,74 €	1,31 €

RILEVATO che, ai fini della semplificazione del calcolo delle tariffe TARI, il Comune di non ha adottato la deroga di cui al comma 652 come sopra richiamato, tralasciando di considerare i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7, del metodo MTR-2, cosicché l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza del Comune;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR), ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 58/1999;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2, i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze, secondo la modalità puntuale;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6%, ai sensi dell'articolo 4, del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022-2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale, operata dal D.Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

PRESO ATTO che per la compilazione del PEF sono stati assunti dati contabili relativi al rendiconto dell'anno (a-2), ad eccezione dei costi preventivi, relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente

Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'ev
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RIBADITO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATE le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il prospetto di PEF pluriennale, allegato alla presente deliberazione, contraddistinto dalla lettera "A", unitamente alla relazione accompagnatoria, allegato "B", quali parti integranti e sostanziali della medesima;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022 che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune;

PRESO ATTO che il PEF relativo all'anno 2022 ammonta ad € 128.423,00 ma che, a tale importo, occorre aggiungere le componenti a valle del PEF, per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni comunali concesse, per un totale di € 4.825,00

RITENUTO di attribuire alle utenze domestiche il 80% del costo complessivo ed il restante 20% alle utenze non domestiche;

DATO ATTO che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano pari all'importo di cui all'allegato "C" della presente deliberazione;

DATO ATTO che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della più volte citata Legge n.147 del 27/12/2013;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

RITENUTO pertanto opportuno che nel rispetto della suddetta normativa, per l'anno 2022 il versamento della TARI per le utenze domestiche e non domestiche debba essere effettuato secondo le seguenti scadenze:

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio ed il 30 novembre 2022 calcolate in base alle tariffe che verranno definitivamente deliberate per l'anno d'imposta 2022;
- E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 31 luglio del corrente anno;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al *14 ottobre*;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 28.02.2022;

RICHIAMATI l'art. 107, del D. Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello

svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

ATTESO che il Responsabile dell'Area Tributi Dott. Angelo Carlini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica;

ATTESO che il Responsabile dell'Area dei Servizi Finanziari Dott. Angelo Carlini, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 ha espresso parere favorevole di regolarità contabile;

TUTTO ciò premesso e considerato;

PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 128.423,00, come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, sulla proposta di cui trattasi, vengono espressi e sottoscritti i pareri di cui alla citata norma, nelle risultanze seguenti:

- di regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato (in quanto la proposta non è mero atto di indirizzo): **PARERE FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA
Dott. Angelo Carlini

- di regolarità contabile da parte del responsabile di ragioneria (in quanto la proposta comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata): PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA E AMMINISTRATIVA

Dott. Angelo Carlini

Esce il Consigliere Carlini Angelo, totale presenti 10.

L'Assessore Pasqualini Arianna illustra la proposta.

Il Consigliere Grossetti specifica che non ci sono aumenti rispetto all'anno precedente.

Il Consigliere De Angelis chiede chiarimenti su importi, aliquote e utenti e se ci sono aumenti in percentuale rispetto all'anno precedente.

Risponde il Sindaco: le utenze sono invariate illustrando i dati come rilevabili dal piano

Esce il Consigliere De Angelis per impegni assunti in precedenza. Totale presenti 9.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Pasqualini Arianna;

Vista la proposta di deliberazione a firma del responsabile del servizio, munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

Ravvisata la propria competenza in merito;

Procedutosi a votazione per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. nove

Votanti n. nove

Voti favorevoli n. sette,

Contrari n. due (Buffone Federico , Silvestri Daniela)

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione riportata in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e pertanto di:
- che con la presente delibera viene dato atto dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022;
- di dare atto che il PEF 2022 ammonta ad € 128.423,00, come indicato all'allegato "A", elaborato come meglio specificato in premessa;
- di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "C" al presente atto;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Quindi stante l'urgenza di rendere immediatamente esecutiva la presente deliberazione, con successiva votazione riportante il voto favorevole di n. sette consiglieri su n. nove consiglieri presenti e votanti e n. due contrari (Buffone, Silvestri Daniela), espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Luciani Roberto

Il Segretario
D.ssa Stefania Pasqualini

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 17-06-2022
per rimanervi per quindici giorni consecutivi, fino al 02-07-2022.

Dalla residenza comunale, 17-06-2022

IL Segretario
D.ssa Stefania Pasqualini

=====

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione, in applicazione dell'art. 134, D.Lgs. n. 267/2000:

è divenuta esecutiva il giorno:.....

- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione: []

- perchè dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4.

Il Segretario Comunale
D.ssa Stefania Pasqualini